

Da: A.S.S.E.M.I. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO <protocollo@assemi.it>
Inviato: giovedì 19 settembre 2019 10:02
A: CRISTINA PAOLA GALLIONE; MARIALUISA ESPOSITO; GIUSY BOSCARINO
Oggetto: A.S.S.E.M.I. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - PROTOCOLLO PARTENZA
NUMERO 6520 DEL 19.09.2019

PROCEDURA AFFIDAMENTO CENTRO DIURNI DISABILI SAN DONATO MILANESE - ACCESSO AGLI ATTI - RIF. NS.
PROT. N° 6451 DEL 16/09/2019 - -

In merito a vs. comunicazione recante protocollo A.S.S.E.M.I. n° 6451 del 16/09/2019, si comunica che l'accesso agli atti, mediante visura assistita come da ns. nota prot. n° 6242 del 06/09/2019, è fissato in data 20/09/2019 alle ore 11:00 presso la sede legale di A.S.S.E.M.I. in Via Sergnano, 2, San Donato M.se.

Azienda Sociale Sud Est Milano

Milano, 12 settembre 2019

Spett. A.S.S.E.MI.
Via Sergnano, 2
20097 San Donato Milanese (MI)

A mezzo PEC ASSEMI@legalmail.it

Oggetto: PROCEDURA CONCORRENZIALE RISTRETTA PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL'UNITA' D'OFFERTA CENTRO DIURNO DISABILI, SITA IN VIA CROCE ROSSA N° 6, SAN DONATO MILANESE – CIG 78893712E8
Riscontro Vs. nota prot. 6242 del 6 settembre 2019

Si fa seguito alla Vs. nota prot. 6242 del 6 settembre 2019, con la quale vengono ingiustamente e *contra legem* frustrati sia il generale principio di trasparenza, sia, in particolare, il diritto di accesso di cui è titolare la scrivente, che lo ha esercitato in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi (costituzionalmente tutelata), limitando l'accesso alla semplice visione.

Rileviamo, infatti, che si palesa illegittimo sottrarsi all'obbligo di consentire all'impresa seconda graduata di estrarre immediatamente copia dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e perfino delle spiegazioni fornite dall'aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di anomalia doverosamente attivato *ex lege*.

Infatti, non è prospettabile alcuna plausibile ragione per la quale si possa qualificare come "generica" l'istanza della scrivente seconda graduata, la quale, al contrario, ha individuato in dettaglio tutti i documenti di cui ha incompressibile **diritto di estrarre copia**.

Difatti, per granitico insegnamento giurisprudenziale, sicuramente noto a Codesta Azienda, "*la limitazione dell'accesso agli atti della P.A. alla sola visione dei documenti ostesi non è idonea a tutelare nessuno dei contrapposti interessi: non quello alla riservatezza dei terzi, perché comunque i documenti sono portati a conoscenza del richiedente, non quello per il soddisfacimento del quale agisce il ricorrente, che, in mancanza di copia dei documenti, non può utilizzarli né in sede giudiziale, né in sede amministrativa*" (T.A.R. Friuli V.G., 18.01.2016, n. 16), posto che "*nella procedura di gara l'accesso agli atti da parte della ditta partecipante prevale sulle ragioni di segretezza tecnico o commerciale e non può essere limitato alla sola visione senza estrazione di copia*" (T.A.R. Lazio, 26.01.2015, n. 1410).